

COMUNE DI SILLAVENGO

Unione Bassa Sesia

Art. 1 comma 14 Legge 6 novembre 2012 n. 190

Relazione recante i risultati dell'attività svolta per la prevenzione della corruzione

L'art. 1 comma 14 della legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede che entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione della corruzione pubblica sul sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo politico dell'amministrazione. A conferma di quanto la legge abbia negli ultimi anni lasciato il passo ad altre fonti normative, alimentando il forte senso di svilimento nel panorama del diritto costituzionale, con un semplice comunicato il termine (di legge) del 15 dicembre 2015 è stato posticipato al 15 gennaio 2016. Volendo tuttavia, anche solo per un senso di rispetto nei confronti degli illuminati professori universitari di diritto di un tempo, rispettare ancora principalmente la legge, si provvede, entro il 15 dicembre, a pubblicare la scheda standard per la predisposizione della relazione annuale. Tale scheda tuttavia non risulta ancora aggiornata da parte dell'ANAC all'esercizio 2015. Tutti i richiami contenuti nella scheda all'anno 2014 debbono intendersi riferiti pertanto all'anno 2015.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, negli enti locali è individuato di norma nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. Presso questo comune il responsabile è stato individuato nel segretario,

Questo Comune aderisce alla Unione Bassa Sesia, alla quale ha trasferito fin dall'anno 2008 tutto il personale nella unica dotazione organica dell'ente sovracomunale.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità per gli anni 2013-2015, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012 e dell'art. 10 del D.Lgs n. 33/2013 è stato adottato con delibera del Consiglio comunale n. 9 in data 27.3.2013, che è poi risultato superato dal piano triennale adottato dalla giunta dell'Unione Bassa Sesia con delibera n. 8 in data 28.11.2013.

L'art. 1 del piano triennale, tra le premesse, evidenzia che " il piano è predisposto avendo presente gli ambiti dimensionali, strutturali, etici, organizzativi, che caratterizzano la realtà dei piccoli comuni. Il fenomeno della corruzione e della illegalità all'interno della pubblica amministrazione, che purtroppo non può essere sconosciuto ma, al contrario, affrontato in modo articolato e sistemico..... è considerato da parte di questo comune come profondamente estraneo al normale agire. Le disposizioni del presente piano sono quindi da considerare particolarmente come atto dovuto in forza di disposizioni di legge e come atto di garanzia teso ad ulteriore tutela dei principi di legalità dell'azione amministrativa che già trovano fondamento nella consolidata integrità morale di chi opera all'interno di questo ente".

Sulla base della esperienza acquisita nel corso del corrente esercizio e di quelli precedenti, non si può che rilevare come gli adempimenti in materia di prevenzione anti corruzione, finiscano per essere riconducibili a quegli aspetti dell'azione della pubblica amministrazione, esuberanti e ridondanti nella forma ma sterili nella sostanza. Ben venga ovviamente questa constatazione, perché fondamentalmente rende estraneo al problema della prevenzione della corruzione un intero settore della pubblica amministrazione, costituito dai comuni di piccole e medie dimensioni. L' estraneità del fenomeno reca una duplice motivazione: la onestà di fondo degli operatori, siano essi personale o amministratori, e le scarsissime possibilità, se non la totale assenza, di opportunità che possano fare insorgere tentazioni malevole. E' ovvio che il principio secondo il quale l'occasione fa l'uomo ladro non può essere estraniato in modo radicale, ma è altrettanto vero che meno occasioni ci sono, meno tentazioni emergono. La presenza di amministratori locali che svolgono il loro ruolo con onestà e correttezza, spinti dalla volontà di svolgere una azione mirata esclusivamente al bene della collettività, senza farne

una questione di prestigio e di ambizione personali, costituiscono basi importanti per garantire la salubrità dell'ambiente in cui operano gli enti locali, riducendo sul nascere le possibilità che si creino condizioni affinché l'apparato burocratico dei comuni si lasci indurre in tentazione.

La legislazione vigente in tema di prevenzione della corruzione, non coglie correttamente le distinzioni che esistono all'interno del variegato mondo della pubblica amministrazione. Ne consegue che nelle realtà locali, negli enti di piccole e medie dimensioni strutturali, gli adempimenti da assolvere in tema di anticorruzione, uguali per tutti, vengono vissuti in gran parte come privi di utilità, svolti ai soli fini di dare attuazione a disposizioni di legge non pertinenti con la realtà in cui vengono calate. Fanno emergere sensazioni di disagio, che si trasformano in insofferenza, casi eclatanti che sorgono all'onore della cronaca e che riguardano fatti di corruzione collegati ad investimenti di dimensioni impensabili rispetto a quelle che coinvolgono i comuni della nostra realtà locale, o riferiti a enti di grandi e grandissime dimensioni. Gli enti locali di piccole e medie dimensioni vivono quindi con disillusione approcci del legislatore come quello della prevenzione della corruzione, scontenti dal fatto che il legislatore individua correttamente i problemi, ma poi non prende bene la mira. Non emerge infatti la sensibilità che dovrebbe portare, una volta individuato il problema da affrontare, a prevedere modalità diverse con le quali risolverlo, in funzione delle effettive possibilità che, per ogni tipologia di pubblica amministrazione, il fenomeno da combattere trovi radice e si sviluppi. Amareggia poi constatare come, dietro gli adempimenti previsti dai piani anticorruzione, fioriscano iniziative che fatturano importi importanti, per proposte di consulenze e di forniture di pratiche e che alimentano un mercato del nulla. Le notizie di fenomeni di corruzione di grandi dimensioni e di grande impatto mediatico portano a rendere giustamente molto preoccupante il quadro generale in cui si sviluppa l'attività della pubblica amministrazione, ma purtroppo non porta i soggetti competenti ad aumentare i giri di vite dove è elevato il rischio e ad allentare il freno dove nemmeno ci sono le condizioni per creare corruzione. Al contrario ogni giro di vite coinvolge tutti, piccoli e grandi, ma i piccoli vivono, con insofferenza e sofferenza, obblighi di pura forma, mentre realtà più grandi trovano spazi per aggirare gli ostacoli, fino a quando non interviene la magistratura e tutti gridano allo scandalo. Le modalità di intervento devono essere bilanciate e applicate con criteri che si adattino in base alle diverse situazioni in cui vanno a calarsi.

Il recente aggiornamento 2015 del piano anticorruzione approvato con la determinazione n. 72 del 28 ottobre 2015, al di là delle paludate considerazioni a suo corredo, conferma di fatto un quadro fortemente fallimentare, "insoddisfacente" lo definisce l'Anac, dove emerge in tutta evidenza che i contenuti e le azioni dei piani anticorruzione si dimostrano più come tentativi di dare soddisfazione all'opinione pubblica che come strumenti efficaci per contrastare la corruzione, riducendo l'attività anticorruzione a poco più che meri adempimenti.

A corredo delle suesposte considerazioni si provvede diligentemente a pubblicare la scheda standard per la predisposizione della relazione annuale, con le precisazioni richiamate in precedenza.

Sillavengo, 12 dicembre 2015

Il responsabile della prevenzione della corruzione
Gianfranco Brera

Sulla base della esperienza acquisita nel corso del corrente esercizio, non si può che rilevare come gli adempimenti in materia di prevenzione anti corruzione, finiscano per essere riconducibili a quegli aspetti dell'azione della pubblica amministrazione, esuberanti e ridondanti nella forma ma sterili nella sostanza. Ben venga ovviamente questa constatazione, perché fondamentalmente rende estraneo al problema della prevenzione della corruzione un intero settore della pubblica amministrazione, costituito dai piccoli comuni; estraneo per una duplice motivazione: la onestà di fondo degli operatori, siano essi personale o amministratori, e le scarsissime possibilità, se non la totale assenza, di opportunità che possano fare insorgere tentazioni malevole. E' ovvio che il principio secondo il quale l'occasione fa l'uomo ladro non può essere estraniato in modo radicale, ma è altrettanto vero che meno occasioni ci sono, meno tentazioni emergono. La presenza di amministratori locali che svolgono il loro ruolo con onestà e correttezza, spinti dalla volontà di svolgere una azione mirata esclusivamente al bene della collettività, senza farne una questione di prestigio e di ambizione personali, costituiscono basi importanti per garantire la salubrità dell'ambiente in cui operano gli enti locali, riducendo sul nascere le possibilità che si creino condizioni affinché l'apparato burocratico dei comuni si lasci indurre in tentazione.

La legislazione vigente in tema di prevenzione della corruzione, non coglie correttamente le distinzioni che esistono all'interno del variegato mondo della pubblica amministrazione. Ne consegue che nelle realtà locali, negli enti di piccole e medie dimensioni strutturali, gli adempimenti da assolvere in tema di anticorruzione, uguali per tutti, vengono vissuti in gran parte come privi di utilità, svolti ai soli fini di dare attuazione a disposizioni di legge non pertinenti con la realtà in cui vengono calate. Fanno emergere sensazioni di disagio, che si trasformano in insofferenza di fronte a casi eclatanti che sorgono all'onore della cronaca e che riguardano fatti di corruzione collegati ad investimenti di dimensioni impensabili rispetto a quelle che coinvolgono i piccoli comuni o riferiti a enti di grandi e grandissime dimensioni. Gli enti locali di piccole e medie dimensioni vivono quindi con disillusione approcci del legislatore come quello della prevenzione della corruzione, scontenti dal fatto che il legislatore individua correttamente i problemi, ma poi non prende bene la mira. Non emerge infatti la sensibilità che dovrebbe portare, una volta individuato il problema da affrontare, a prevedere modalità diverse con le quali risolverlo, in funzione delle effettive possibilità che, per ogni tipologia di pubblica amministrazione, il fenomeno da combattere trovi radice e si sviluppi. Amareggia poi constatare come, per adempimenti come questo, fioriscano pure proposte di consulenze e di forniture di pratiche, che alimentano un mercato del nulla, che nella quantità riesce comunque a incidere sulle risorse già asfittiche dei comuni. Le notizie di fenomeni di corruzione di grandi dimensioni e di grande impatto mediatico portano a rendere giustamente molto preoccupante il quadro generale in cui si sviluppa l'attività della pubblica amministrazione, ma purtroppo non porta i soggetti competenti ad aumentare i giri di vite dove è elevato il rischio e ad allentare il freno dove nemmeno ci sono le condizioni per creare corruzione. Al contrario ogni giro di vite coinvolge tutti, piccoli e grandi, ma i piccoli vivono con insofferenza obblighi di pura forma mentre realtà più grandi trovano spazi per aggirare gli ostacoli, fino a quando non interviene la magistratura e tutti gridano allo scandalo. Le modalità di intervento devono essere bilanciate e applicate con criteri che si adattino in base alle diverse situazioni in cui vanno a calarsi. Ma l'argomento dell'anticorruzione è solo un esempio di come la realtà dei piccoli comuni dovrebbe essere affrontata dal legislatore. Se la scelta è quella di garantirne la sopravvivenza perché non c'è la volontà di sopprimerli al di sotto di una certa soglia demografica, allora bisognerebbe considerarli "a statuto speciale", garantendo una flessibilità ed una semplificazione totale delle procedure e delle norme di funzionamento, che produrrebbero migliori risultati rispetto a quelli che si pensa di ottenere obbligando a creare improbabili forme associative o favorendo impensabili

fusioni. Se il mantenimento dei piccoli comuni e della loro autonomia è giustificato con la salvaguardia della loro identità storica, sembra azzardato ritenere che sia una buona soluzione mantenerli in vita ma obbligarli a condividere la gestione complessiva della loro attività amministrativa, difformemente da quanto avvenuto da sempre.

Superate le considerazioni generali, sterili anch'esse nei loro effetti, e attenendosi ai criteri del piano nazionale anticorruzione, gli aspetti da evidenziare con la presente relazione possono essere così riassumibili, dopo aver precisato che tutta l'attività prevista dal piano triennale del piano è stata svolta a livello di Unione Bassa, essendo tutto il personale transitato nell'unica dotazione organica dell'ente sovracomunale.

Gestione dei rischi:

L'art. 2 del piano triennale di prevenzione della corruzione individua le seguenti attività ove è potenzialmente riscontrabile il più alto rischio corruzione:

- a) procedure di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- b) concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera.

In merito particolarmente alle procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, nei rari casi in cui vi è stata l'opportunità, il responsabile della prevenzione della corruzione ha preso conoscenza preliminare delle scelte delle procedure di gara e la individuazione delle ditte, in caso di procedure negoziate o di cottimo fiduciario, ai fini del rispetto dei principi della rotazione, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento.

Le concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi e sussidi non si sono discostate rispetto alla tradizione degli ultimi anni, individuando come destinatari privilegiati i nuclei familiari in particolare stato di necessità e di bisogno.

Non si sono svolti concorsi e prove selettive.

Formazione in tema di anticorruzione

Si sono svolte attività di formazione del personale internamente all'ente. Si è anche svolto un incontro informativo e formativo per la presentazione al personale del piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità e del codice di comportamento integrato. Non vi è stata partecipazione a corsi di apprendimento ed aggiornamento per non incidere negativamente sul bilancio comunale

Codice di comportamento

E' stato predisposto il codice di comportamento integrato, costituito dal codice di comportamento base, integrato dalle disposizioni a livello di ente.

Altre iniziative

In diverse occasioni si è provveduto a verificare il rispetto dei termini previsti dalle leggi o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, al fine di garantire preliminarmente l'efficacia dell'azione amministrativa e, in via subordinata, che il mancato rispetto dei termini possa costituire elemento di potenziale insorgenza di rischi di corruzione o concussione o di altri reati contro la pubblica amministrazione.

E' stata prestata notevole cura alla gestione del sito web, che si presenta particolarmente ricco di materiale e costantemente aggiornato.

Sanzioni

Non sono state elevate sanzioni.

Sillavengo, 12 dicembre 2015

Il responsabile della prevenzione della corruzione
Gianfranco Brera